

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2007

che modifica la decisione 96/4/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria

[notificata con il numero C(2007) 833]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 96/4/CE della Commissione ⁽²⁾ l'Austria è stata autorizzata ad applicare il metodo di classificazione delle carcasse di suino denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)».
- (2) Tenendo conto degli sviluppi tecnici, il governo austriaco ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'impiego di una nuova formula per il metodo utilizzato a norma della decisione 96/4/CE ed ha presentato gli elementi necessari a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽³⁾.

- (3) Dall'esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del nuovo metodo di classificazione.

- (4) È pertanto opportuno modificare la decisione 96/4/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/4/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1996, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 97/813/CE (GU L 334 del 5.12.1997, pag. 41).

⁽³⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6).

ALLEGATO

«ALLEGATO

ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego del metodo denominato "Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)".
2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 48,7719 - 0,48330 \times a + 0,23127 \times b$$

dove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

a = spessore del lardo in mm, compresa la cotenna, visibile sulla fenditura, nella parte più sottile di copertura del muscolo gluteo medio,

b = spessore in mm del muscolo lombare visibile sulla fenditura, come distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteo medio e il lato superiore (dorsale) del rachide.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 130 kg.»
